

N. R.G. ist. fall. 43/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Trere' - Presidente

dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promosso in proprio

da

F.R. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. (C.F.: 02578700391), con sede in Faenza (RA), in Via San Giovanni di Formellino n. 13, con il patrocinio dell'avv. FLORINDA MELANDRI ed elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via A. Volta n. 1, presso lo studio del predetto difensore,

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore designato ex art. 41 co. 6 CCI;

rilevato in fatto che:

- F.R. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L., sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio, essendo a ciò legittimata a mente dell'art. 37 co. 1 e 2 CCI;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la declaratoria richiesta, in quanto:

- questo tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCI, avendo la società sede legale entro il circondario del tribunale di Ravenna e non essendovi ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
- il debitore, presentando l'istanza in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, alla quale peraltro la società ha espressamente rinunciato;
- il debitore ha provveduto al deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 CCI;

- il debitore è imprenditore in forma collettiva che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI; inoltre, questi non possiede i requisiti di esonero previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CCI (cfr. su tutti, attivo stato patrimoniale dell'esercizio 2023: € 340.120,00)
- il debitore si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI, come risulta dal contenuto del ricorso nonché dalla documentazione allegata; in particolare, è immediato rilevare, dallo schema di bilancio per l'esercizio 2024, la completa erosione per perdite del capitale sociale e delle riserve, con la determinazione di valori negativi di patrimonio netto per circa € 234.000,00. Si rilevano inoltre ingenti passività erariali, già avviate all'esattoria per circa € 238.000,00. Infine, è data evidenza documentale di circostanze ulteriori, dedotte dalla ricorrente in proprio (*“non è più possibile svolgere l'attività sociale in quanto i dipendenti si sono dimessi per giusta causa non avendo percepito il TFR e gli ultimi stipendi; in data 03 aprile 2025 è stato notificato il decreto ingiuntivo da parte di CONEL IMPIANTI S.R.L. per la somma di € 30.396,30 (doc. 4); la società ha un debito con ENEL per fatture non pagate pari ad € 25.941,40 (doc. 5)”*) che ulteriormente corroborano il venir meno della continuità aziendale e la conseguente incapacità di adempiere le obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCI, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, come sopra immediatamente rilevato a proposito – fra tutte – della debitoria erariale;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

DICHIARA

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI

F.R. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.

(02578700391), con sede in Faenza (RA), in Via San Giovanni di Formellino n. 13

NOMINA

giudice delegato il dott. Paolo Gilotta

NOMINA

curatore il dott. Andrea TRIOSSI TRSNDR66T25H199L

che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni

esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.

FISSA

in data 15.09.2026 ore 10:15 e ss.

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste *ex art.* 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;

autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Ravenna, 27/04/2026

Il Giudice est.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott. Giovanni Trere'